

Diritto di replica**La sicurezza in tribunale e la gara su delega**

■ Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore, in merito all'articolo pubblicato oggi sul vostro quotidiano dal titolo «Sicurezza in tribunale? Un terno al lotto» a firma di E. Lupino, Consip S.p.A. intende fornire precisa informazione circa le caratteristiche della gara su delega "Servizio di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia", in corso di espletamento.

Con riferimento a "...bando di gara per l'assegnazione al servizio e la sua modalità, secondo ASS.I.V, legata a criteri meramente fortuiti", si rende noto che l'iniziativa in oggetto è una procedura ristretta in due fasi: prequalifica e fase competitiva. La fase di prequalifica - con l'obiettivo di salvaguardare la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese (in linea anche con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 01038/2017), che caratterizzano in generale il settore produttivo italiano e, in particolare, quello della Vigilanza - effettua una prima selezione di concorrenti idonei in base al possesso della licenza prefettizia (verificata dalle Prefetture al massimo ogni tre anni) e del fatturato specifico (rapportato alla dimensione del lotto) che garantiscono sulla capacità e qualità delle imprese. La successiva fase, invece, come da Codice appalti, prevede una vera e propria competizione sugli aspetti qualitativi del servizio (valutati con 70 punti su 100

compressivi) e sugli aspetti economici (valutati con i rimanenti 30 punti).

Connesso al tema della fase di prequalifica di cui sopra, vi è applicazione della cosiddetta "forcilla" - disciplinata dall'art. 91 del Codice appalti per servizi di particolare complessità, come quelli in oggetto - necessari a garantire l'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, attraverso un meccanismo di riduzione del numero dei partecipanti "idonei" - ovvero in possesso dei requisiti di partecipazione - qualora questi fossero più di cinque.

In ultimo, tale criterio selettivo, basato sulla "estrazione del lotto", è coerente con i "criteri oggettivi e non discriminatori" richiesti dal Codice appalti, oltre che (1) estremamente garantista circa la segretezza dei partecipanti, (2) ampiamente trasparente verso il mercato, (3) non correlato alla dimensione delle aziende.

Evidentemente tutto quanto sopra - nonostante la complessità del ruolo di Consip, sempre in rigoroso rispetto delle norme, attenzione al mercato della fornitura, soddisfacimento dei bisogni delle amministrazioni - nell'interesse, nel caso specifico, di salvaguardare la sicurezza in luoghi particolarmente sensibili come i tribunali italiani.

Porgiamo cordiali saluti

Avv. Martina Beneventi
(Responsabile Divisione
Affari Legali)

